



## Organizzazioni di produttori (OP) (art. 152, Reg. 1308/2013)

- sono associazioni tra produttori agricoli che praticano la stessa coltura o allevamento.
- sono state create per favorire l'aggregazione delle aziende agricole al fine di migliorare la commercializzazione delle produzioni nei confronti degli interlocutori a valle (commercianti, industria di trasformazione, distribuzione moderna).
  - a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
  - b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati;
- (...)
- sono finalizzate a riequilibrare i rapporti di forza tra settore agricolo e Industria e/o GDO.
- obiettivi sia di "efficienza" che di "potere di mercato"
- viene disciplinato il «riconoscimento» da parte degli Stati membri
- Associazioni di organizzazioni di produttori (AOP)



## Organizzazioni Interprofessionali (art. 157, Reg. 1308/2013)

- Organizzazioni che racchiudono al loro interno i rappresentanti delle diverse fasi produttive, compresa la distribuzione
- Sono riconosciute dagli stati membri se
  - Costituiscono una quota significativa delle attività economiche del settore
  - Non sono attive nella produzione, trasformazione o nel commercio
- Perseguono una serie di finalità specifiche nell'interesse dei degli aderenti e dei consumatori
  - Elencate all'art. 157 comma 1 punto c) del Reg. 1308/2013
- Identificabili in l'Italia con i Consorzi di tutela



## I Consorzi di tutela (L. 238/2016 art.41)

- Per ciascuna DOP o IGP può essere costituito e riconosciuto dal Ministero un Consorzio
- Anche un consorzio per più DO e IG
- Soggetti inseriti nel sistema di controllo: viticoltori, vinificatori, imbottiglieri
- Organismi di carattere associativo senza scopo di lucro
  - Proposta di disciplina regolamentare e compiti consultivi
  - Attività di assistenza tecnica e valorizzazione del prodotto
  - Collaborazione alla tutela e salvaguardia
  - Funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore (verso gli associati)
  - Attività di vigilanza nella fase del commercio (verso gli associati) in collaborazione con ICQRF
- Riconoscimento MIPAAF:
  - 35% viticoltori e 51% produzione certificata
  - Statuto "aperto" (ammissione senza discriminazione)



## I Consorzi di tutela (L. 238/2016 art.41)

### Consorzi di tutela con possibilità di operare «erga-omnes»

- Consorzio riconosciuto rappresentante di almeno 40% viticoltori e 66% produzione certificata
- Può, nei confronti di tutti gli utilizzatori della denominazione di competenza (anche non aderenti al Consorzio):
  - Definire politiche di gestione delle produzioni (art. 39) e piani di miglioramento
  - Organizzare e coordinare le attività di tutte le categorie
  - Agire per la tutela e salvaguardia della DOP / IGP e per la tutela degli interessi e diritti dei produttori
  - Esercitare funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore, di cura generale degli interessi della denominazione
  - Svolgere azioni di vigilanza, prevalentemente nella fase del commercio (distinte da quelle degli organismi di controllo)



## I Consorzi di tutela (L. 238/2016 art.41)

### Consorzi di tutela con possibilità di operare «erga-omnes»

- I costi sono a carico di tutti i soci del consorzio e di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo, anche se non aderenti
- Possibilità di richiedere il contributo di avviamento al momento dell'immissione nel sistema di controllo
- Proporre l'inserimento nel disciplinare del marchio del consorzio come logo della DOP / IGP
- L'utilizzazione del marchio deve essere garantita a tutti i produttori, anche se non aderenti al consorzio
- Possibilità di uso di un marchio consortile in favore degli associati
- Favorire e promuovere attività di promozione dell'enoturismo



## Organismi di controllo (L. 238/2016 art.64)

- Effettuano la verifica annuale del rispetto dei disciplinari (nel corso della produzione e durante e dopo il confezionamento)
- Autorità pubbliche o organismi di controllo privati: accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012
- Elenco degli organismi di controllo per DOP e IGP settore vitivinicolo presso il Ministero
- Apposita istanza al Ministero per ottenere l'autorizzazione (triennale) al controllo di ciascuna denominazione (piano di controllo e tariffario)
- Scelta dell'organismo tra quelli iscritti da parte dei soggetti proponenti una nuova DO o IG o da parte dei Consorzi di tutela per le DO e IG esistenti
- Altrimenti scelgono le Regioni
- Gli organismi di controllo possono operare per più denominazioni
- Ogni denominazione ha un solo organismo di controllo (autorizzato)
- Vigilanza sugli organismi di controllo esercitata dall'ICQRF



## Contrassegno vini DOP (L. 238/2016 art.48)

---

- I vini DOP devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a sei litri, salvo diverse disposizioni degli specifici disciplinari di produzione, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Esso è fornito di una serie e di un numero di identificazione.
- Il contrassegno di cui al comma 3 è utilizzato anche per il confezionamento dei vini DOP. Per tali vini in alternativa, è consentito l'utilizzo del lotto, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, attribuito alla partita certificata dalla impresa imbottigliatrice e comunicato dalla medesima impresa alla struttura titolare del piano dei controlli.



## Etichettatura

---

- Termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che adesso si riferiscono.
- Elementi obbligatori:
  - Denominazione di vendita
  - Indicazione azienda imbottigliatrice
  - Prodotto in Italia / Product of Italy
  - Volume nominale
  - % alcol sul volume
  - Lotto
  - Allergeni
- Nello stesso campo visivo (tranne lotto, allergeni, importatore)



## Denominazione di vendita

Per i VINI DOP e IGP non si usa generalmente la denominazione generica "VINO", a meno che non sia contenuta nella Denominazione di Origine o nella Indicazione Geografica o sia una Menzione Aggiuntiva autorizzata, è sufficiente infatti la Denominazione di Origine o la Indicazione Geografica. Quindi:

**VINO ROSSO**

per indicare un vino senza IG o DO è **corretto**.

**BAROLO**

Denominazione di Origine Controllata e Garantita

**VINO ROSSO**

è una dizione non vietata ma **pleonastica, che si può evitare**;

**VINO DI SICILIA**

Indicazione Geografica Tipica

è un'indicazione scorretta, **perché la IGT è "Terre di Sicilia" e non "Vino di Sicilia"**.

*Fonte: M. A. Fino, **Questione di etichetta**, Editore Vignaioli Piemontesi*



## Denominazione di vendita

Indicazione Geografica o Denominazione d'Origine:

**BAROLO**

Dicitura per esteso ovvero Indicazione Geografica Tipica o Denominazione di Origine Controllata (e Garantita):

**DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA**

Eventuale menzione aggiuntiva tradizionale o speciale o eventuale menzione del vitigno (se il disciplinare la prevede):

**RISERVA**

**LANGHE**

**DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA**

**NEBBIOLO**

*Fonte: M. A. Fino, **Questione di etichetta**, Editore Vignaioli Piemontesi*

## Denominazione di vendita

NEBBIOLO D'ALBA  
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

Pertanto Barbera d'Alba  
Denominazione di Origine Controllata è corretto

Mentre Canavese Barbera  
Denominazione di origine controllata è scorretto

Infatti Canavese  
Denominazione di origine controllata  
Barbera è corretto

*Fonte: M. A. Fino, Questione di etichetta, Editore Vignaioli Piemontesi*

## Indicazioni dell'imbottigliatore

- Indicazione dell'imbottigliatore (per VS, VSQ, VSQA: nome del produttore o venditore) = ultimo anello della catena produttiva (responsabile nei confronti del consumatore)
  - Nome o Ragione sociale indicata per esteso (in alternativa anche in forma abbreviata, ma a condizione che risulti da Atto costitutivo o da Statuto e sia riportata nella voce «denominazione» nel Registro Imprese della CCIAA)
  - Comune e Stato membro preceduti dai termini «Imbottigliato da» («Confezionato da» se recipienti diversi dalle bottiglie - "Elaborato da" o "Spumantizzato da" per VS/VSQ)
  - Consentito usare, al posto dell'imbottigliatore: codice ICQRF completato dalla Sigla IT e dai riferimenti ad altro soggetto che partecipa al circuito commerciale (Nome + Comune e Stato membro)



## Indicazioni dell'imbottigliatore

---

- a) «imbottigliatore», la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, che effettua o fa effettuare l'imbottigliamento per proprio conto:
  - se il prodotto è imbottigliato dal contoterzista, per legge l'imbottigliatore rimane l'azienda;
- b) «imbottigliamento», il riempimento, con il prodotto interessato, di recipienti aventi una capienza uguale o inferiore a 60 litri, ai fini della vendita;
  
- Imbottigliamento conto terzi: si utilizzano termini come «Imbottigliato per conto di ...»
- se è indicato anche il Nome + il Comune e Stato membro della persona che ha effettuato l'imbottigliamento per conto terzi, si usano i termini «Imbottigliato da (...) per conto di (...)» È possibile utilizzare il Codice ICQRF.
- Se imbottigliamento è effettuato in luogo diverso dalla sede sociale, va specificato anche il luogo reale di imbottigliamento.



## Indicazioni dell'imbottigliatore

---

- c) «produttore», la persona fisica o giuridica, o un'associazione di tali persone, che effettua o fa effettuare per proprio conto l'elaborazione delle uve, del mosto di uve e del vino in vino spumante, vino spumante gassificato, vino spumante di qualità o vino spumante di qualità del tipo aromatico:
  - anche se le bottiglie per lo spumante sono realizzate da un'azienda contoterzista, il produttore rimane l'azienda;
- d) «importatore», la persona fisica o giuridica, o un'associazione di tali persone, stabilita nella Comunità che si assume la responsabilità dell'immissione in libera pratica di merci non comunitarie;
  - Obbligatorio per i vini importati
- e) «venditore», la persona fisica o giuridica, o un'associazione di tali persone, che non rientra nella definizione di produttore, che acquista e poi mette in circolazione vini spumanti, vini spumanti gassificati, vini spumanti di qualità o vini spumanti di qualità del tipo aromatico;



## Indicazioni dell'imbottigliatore (Art. 3 Decreto 13 agosto 2012 Mipaaf)

---

- a) nelle DOP e IGP sono stabilite le seguenti espressioni che possono completare il nome e l'indirizzo dell'imbottigliatore relative all'imbottigliamento nell'azienda del produttore o di un'associazione di produttori:
  - *"imbottigliato dall'azienda agricola..."*, *"imbottigliato dal viticoltore..."*, *"imbottigliato all'origine da ..."*;
  - *"imbottigliato all'origine dalla cantina sociale ..."*, *"imbottigliato all'origine dai produttori riuniti ..."*, *"imbottigliato all'origine dall'associazione dei produttori ..."* e altre espressioni similari;
  - *le predette menzioni possono essere altresì completate da altri termini riferiti all'azienda agricola;*



## Indicazioni dell'imbottigliatore (Art. 3 Decreto 13 agosto 2012 Mipaaf)

---

- b) sono ammesse le seguenti espressioni indicanti l'imbottigliamento nella zona di produzione:
  - - *"imbottigliato nella zona di produzione"*;
  - - *"imbottigliato in ..."* seguita dal nome della DOP o IGP,a condizione che l'imbottigliamento sia effettuato nella zona in questione o in stabilimenti situati nelle sue immediate vicinanze, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione;
- c) le espressioni di cui alle lettere a) e b) possono essere completate dalla dicitura
  - *"integralmente prodotto"*, a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte esclusivamente in vigneti di pertinenza dell'azienda e vinificate nella stessa.





## Indicazione di provenienza

---

- «Vino di (...)» oppure «Prodotto in (...)», oppure «Prodotto di (...)», o con termini equivalenti
- completati dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate. (Reg. 607/2009).
- Es. Prodotto in Italia
  
- Se il vino prodotto è la miscela di vini prodotti in diversi Stati Membri: «vino della Comunità europea» o termini equivalenti, oppure «miscela di vini di diversi paesi della Comunità europea».
- Se la miscela è ottenuta da vini prodotti extra UE: «miscela di vini di diversi paesi non appartenenti alla Comunità europea» o «miscela di vini di ...» completati dai nomi dei paesi terzi di cui trattasi.



## Volume nominale

---

- Unità di misura: 0,75 l; 75 cl o 750 ml
  
- L'utilizzo del simbolo di stima (e)
  
- L'indicazione della quantità può avvenire semplicemente inserendo il numero, l'abbreviazione dell'unità di misura e il simbolo di stima. Oppure può essere introdotta da una dizione in una lingua comunitaria, anche abbreviata.
  - 750 ml e
  - Contenuto 750 ml e
  - Net content 750 ml e
  - Cont. 75 cl e
  - Net cont. 75 cl e



## Titolo alcolometrico volumico effettivo

---

- Può essere indicato in unità o mezze misure percentuali
- Il valore del titolo alcolometrico effettivo è seguito dal simbolo «% vol» e può essere preceduto dai termini «titolo alcolometrico effettivo» o «alcole effettivo» o dall'abbreviazione «alc»: (Reg. 607/2009).
  - 12,5 % vol
  - Alcole effettivo 12,5 % vol
  - Alc 12,5% vol
- Tolleranza analitica rispetto a valore in etichetta: 0,5% vol in più o in meno (0,8% per vini DOP e IGP conservati in bottiglia per più di 3 anni, e per VS, VSQ, VF, VL, Vini da Uve Stramature)



## Numero di lotto della partita

---

- Il lotto indica un insieme di unità di vendita (bottiglie) prodotte, o confezionate in circostanze praticamente identiche.
- L'indicazione del lotto deve essere univoca: permettere di risalire senza confusione alla data di imbottigliamento e alla partita

## Allergeni

- Indicazione allergeni - preceduta dal termine «contiene»:
  - «solfiti» o «anidride solforosa» se il contenuto in solfiti è superiore a 10 mg/l
  - «uovo», «proteina dell'uovo», «derivati dell'uovo», «lisozima da uovo» o «ovoalbumina»
  - «latte», «derivati del latte», «caseina del latte» o «proteina del latte».
- Quando la presenza di tali sostanze possa essere individuata nel prodotto finale in base ai metodi d'analisi.
- Possibile utilizzare la dicitura «Senza solfiti aggiunti» se il contenuto in solfiti è inferiore a 10 mg/l e non sono stati aggiunti
- Non vi è obbligo (né divieto) di indicazione delle quantità



## Indicazioni facoltative

- Annata - a condizione che almeno l'85% del vino sia ottenuto da uve raccolte nell'annata indicata
- Nome di una o più varietà di vite o loro sinonimi ufficiali - a condizione che il vino sia ottenuto per almeno l'85% da uve provenienti dalla varietà stessa
- nel caso si indichino due o più varietà, la loro presenza deve essere al 100% e vanno riportate in ordine decrescente e con caratteri delle stesse dimensioni
- la varietà può essere indicata per i vini DOP e IGP il cui disciplinare lo consente e per i vini senza DOP e IGP: per questi in Italia sono consentite solo 6 varietà (lista "positiva")



## Indicazioni facoltative

---

- **Menzioni tradizionali:**
  - metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta
- Se previste dal disciplinare di produzione (superiore, riserva, etc.)
- Toponimi: Abbazia, Castello, Torre, Rocca, Villa
  
- **Menzioni geografiche aggiuntive**
  - Vigna
  - Unità geografiche più piccole o più grandi (se previste dai disciplinari delle DOP)
  
- Termini che si riferiscono a metodi di produzione



## Indicazioni tenore di zucchero

---

- **Indicazione del tenore di zucchero (obbligatorio solo per VS, VSQ, VSQA)**
- **Si usano menzioni:**
  - «brut nature» o «pas dosè» se tenore < 3 g/l
  - «extra brut» se tenore compreso tra 0 e 6 g/l
  - «brut» se tenore < 12 g/l
  - «extra dry» se tenore compreso tra 12 e 17 g/l
  - «dry», «secco» o «asciutto» se tenore compreso tra 17 e 32 g/l
  - «abboccato» o «demi-sec» se tenore compreso tra 32 e 50 g/l
  - «dolce» se tenore > 50 g/l
- Tolleranza analitica rispetto a valore indicato in etichetta : 3 g/l in più o in meno

## Indicazioni tenore di zucchero

- Tenore di zuccheri residui (per i vini diversi dai VS, VSQ, VSQA) - Si usano le menzioni:
  - «secco» o «asciutto» se tenore 4 g/l massimo oppure 9 g/l purché il tenore di acidità totale, espresso in grammi di acido tartarico per litro, non sia inferiore di oltre 2 grammi al tenore di zucchero residuo
  - «abboccato» se tenore compreso tra 4 e 12 g/l oppure tra 4 e 18 g/l purché il tenore di acidità totale, espresso in grammi di acido tartarico per litro, non sia inferiore di oltre 10 grammi al tenore di zucchero residuo
  - «amabile» se tenore compreso tra 12 e 45 g/l
  - «dolce» se tenore = o > 45 g/l
- Per i VL: «secco» se tenore fino a 40 g/l - «semisecco» o «amabile» se tenore compreso tra 40 e 100 g/l - «dolce» se tenore > 100 g/l .
- Tolleranza analitica rispetto a valore indicato in etichetta: 1 g/l in più o in meno.

## Loghi e certificazioni



Attenzione alla tipologia dei loghi (marchi di certificazione, marchi collettivi, marchi privati, pittogrammi, etc.)

## Etichettatura vini DOP e IGP

### INDICAZIONI OBBLIGATORIE

1. Nome del prodotto seguito dall'espressione "Denominazione di origine protetta" o "Indicazione geografica protetta" o, in sostituzione, dalla menzione tradizionale DOC/DOCG/IGT.
2. Titolo alcolometrico volumico.
3. Origine e provenienza
4. Riferimenti all'imbottigliatore (nome e/o marchio + indirizzo).
5. Tenore zuccherino (solo per gli spumanti).
6. Indicazione relativa alla presenza di allergeni
7. Lotto.
8. Indicazione della quantità.

### INDICAZIONI FACOLTATIVE

1. Categoria merceologica (*vino, vino spumante, ecc.*).
2. Riferimenti (nome o marchio commerciale + indirizzo) ad altri operatori coinvolti nella filiera (es. produttore, distributore, ecc.).
3. Utilizzo di termini quali *abbazia, castello, rocca*, ecc. riferiti all'azienda agricola ma solo se tutte le operazioni di trasformazione avvengono nell'area menzionata.
4. Logo comunitario relativo alla presenza di allergeni (fig. 1).
5. Annata delle uve, solo se almeno l'85% delle uve proviene dalla stessa annata.
6. Varietà delle uve, solo se rappresenta almeno l'85% delle varietà utilizzate.
7. Tenore zuccherino (per i vini non spumanti).
8. Indicazioni relative al metodo di invecchiamento e/o di elaborazione (es. *superiore, novello, ecc.*).
9. Simboli comunitari della DOP/IGP (fig. 2).
10. Riferimenti al metodo di produzione (*fermentato in botte, ecc.*).
11. Indicazioni relative ad unità geografiche più piccole della DOP/IGP, solo se almeno l'85% delle uve impiegate nella produzione del vino proviene da tali zone.

Fonte: CCIAA Reggio Calabria, *Le nuove regole in materia di classificazione ed etichettatura dei vini*

## Etichettatura vini senza denominazione di origine

### INDICAZIONI OBBLIGATORIE

1. Nome del prodotto seguito + Denominazione di vendita.
2. Titolo alcolometrico volumico.
3. Origine e provenienza
4. Riferimenti all'imbottigliatore (nome e/o marchio + indirizzo).
5. Riferimenti all'importatore (nome e/o marchio + indirizzo), se presente.
6. Tenore zuccherino (solo per gli spumanti).
7. Indicazione relativa alla presenza di allergeni
8. Lotto.
9. Indicazione della quantità.

### INDICAZIONI FACOLTATIVE

1. Riferimenti (nome o marchio commerciale + indirizzo) ad altri operatori commerciali coinvolti nella filiera (es. produttore, distributore, ecc.).
2. Logo comunitario relativo alla presenza di allergeni (fig. 1).
3. Annata delle uve, solo se almeno l'85% delle uve proviene dalla stessa annata.
4. Varietà delle uve, ma solo se appartenenti alle tipologie ammesse dal Mipaaf, nella Circolare del 30/07/09 (*cabernet franc, merlot, chardonnay, ecc.*).
5. Tenore zuccherino (per i vini non spumanti).

Fig. 1 Logo comunitario relativo alla presenza di allergeni



Fig. 2 Loghi comunitari della DOP/IGP



Fonte: CCIAA Reggio Calabria, *Le nuove regole in materia di classificazione ed etichettatura dei vini*

## Schema di etichetta: vino comune e IGP



Fonte: Agroqualità, Note pratiche di etichettatura vini

## Schema di etichetta di un vino DOP



Fonte: Agroqualità, Note pratiche di etichettatura vini



## Pratiche enologiche e definizioni

---

### **Art. 80 reg. UE n. 1308/2013**

- Allegato II PARTE IV: definizioni per il settore vitivinicolo
- Allegato VII PARTE II: categorie di prodotti vitivinicoli
- Allegato VIII: pratiche enologiche
- Appendice I. suddivisione in zone viticole
- Autorizzate dalla Commissione:
  - Pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall'OIV
  - Protezione della salute pubblica
  - Preservazione delle caratteristiche naturali ed essenziali dei vini
  - Rischio di errore per i consumatori
  - Protezione dell'ambiente